

INTRED S.P.A.

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Premessa

La presente procedura (la "**Procedura OPC**") è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di INTRED S.p.A. ("**INTRED**" o la "**Società**") nella seduta del 29 giugno 2018 e aggiornata nella seduta del 29 aprile 2021 a seguito dell'ottenimento, da parte della Società, della qualifica di emittente azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante in forza di quanto disposto dall'articolo 116 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**") e *2-bis* del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("**Regolamento Emittenti**") ai sensi degli articoli 2 e 4 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 (il "**Regolamento CONSOB**") e dell'articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il "**Regolamento Emittenti AIM Italia**").

Si precisa che, in considerazione del fatto che le modifiche apportate al Regolamento Consob dalla delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 entreranno effettivamente in vigore a partire dal 1° luglio 2021 e che le società interessate sono tenute ad adeguare le proprie procedure entro il 30 giugno 2021, la Società ha deciso, su base volontaria, di adottare le disposizioni di cui al Regolamento Consob, così come modificato dalla delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020, a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche alla presente Procedura OPC, e pertanto a decorrere dal 29 aprile 2021.

Articolo 1

Obiettivi

1.1 La Procedura OPC individua i principi ai quali la Società si attiene al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate (le “**OPC**”) realizzate dalla Società, direttamente o per il tramite di eventuali società dalla stessa controllate.

1.2 La Società adempie, inoltre, agli obblighi di informazione e trasparenza previsti dal Regolamento CONSOB (per ragioni di mera convenienza, tali obblighi sono elencati sinteticamente nell’Allegato 1 della presente Procedura OPC).

1.3 Nell’esame di ciascun rapporto con Parti Correlate (come di seguito definite), gli organi coinvolti nell’esame e approvazione delle operazioni e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull’osservanza della Procedura OPC, ciascuno per quanto di propria competenza, privilegiano la considerazione della sostanza del rapporto e non semplicemente la sua forma giuridica.

1.4 L’organo amministrativo della Società, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali, valuta periodicamente, con cadenza almeno triennale, l’efficacia della Procedura OPC e la necessità/opportunità di procedere ad una revisione della stessa.

Articolo 2

Responsabili

2.1 Fermo restando quanto previsto all’articolo 15, il principale responsabile della corretta applicazione della Procedura OPC è l’organo amministrativo della Società.

Articolo 3

Fonti

3.1 Le principali fonti normative ai fini della Procedura OPC sono:

- (a) L’articolo 2391-*bis* del Codice Civile;
- (b) Il TUF;
- (c) il Regolamento CONSOB.

3.2 Per quanto non espressamente disciplinato dalla Procedura OPC è fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento CONSOB. Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento CONSOB – in particolare con riferimento alle definizioni di “Operazioni con Parti Correlate”, “Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate” e “Parti Correlate” – si intendono automaticamente incorporate nella Procedura OPC, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

Articolo 4

Definizioni

4.1 Ai fini della Procedura OPC, i termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito specificato:

“**Amministratori Indipendenti**” si intendono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’articolo 148, comma 3 del TUF;

“**Collegio Sindacale**” si intende il collegio sindacale della Società, di volta in volta in carica;

“Consiglio di Amministrazione” si intende il consiglio di amministrazione della Società, di volta in volta in carica;

“Comitato Parti Correlate” si intende il comitato di volta in volta composto da tutti gli Amministratori Indipendenti di volta in volta in carica, fermo restando che – fintanto che e ogniquale volta nel Consiglio di Amministrazione figurino un solo Amministratore Indipendente ovvero uno o più degli Amministratori Indipendenti presentino profili di correlazione – il Comitato Parti Correlate si riterrà, di volta in volta, correttamente costituito applicando i Presidi Equivalenti di cui alla Procedura OPC;

“Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard”: indica le *“condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”* come definite ai sensi del Regolamento CONSOB di volta in volta vigente;

“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”: indica quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa e i sindaci effettivi;

“Funzione Responsabile” si intende la funzione competente per la singola operazione secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero l'organo o il soggetto delegato se non si avvale di alcuna struttura interna;

“Indici di Rilevanza”: ai fini dell'individuazione delle OPC di Maggiore Rilevanza (come di seguito definite) ai sensi della Procedura OPC, si applicano i seguenti Indici di Rilevanza:

(a) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'OPC e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato ove redatto) dalla Società.

Se le condizioni economiche dell'OPC sono determinate, il controvalore dell'OPC è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'OPC, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- (iii) per le OPC di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'OPC dipendono, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note, il controvalore dell'OPC è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

(b) indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'OPC e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato ove redatto) dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'OPC.

Per OPC di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell'attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per OPC di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'OPC maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per OPC di acquisizione e cessione di altre attività diverse dall'acquisizione di una partecipazione, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività a seguito dell'operazione;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività prima dell'operazione.

(c) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato ove redatto) dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo d'azienda acquisiti.

Per le finalità del cumulo di OPC di cui all'articolo 11.2 della Procedura OPC, in primo luogo la Società determina la rilevanza di ciascuna OPC sulla base dell'Indice di Rilevanza o degli Indici di Rilevanza, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dalla definizione di OPC di Maggiore Rilevanza (ovvero dal Regolamento Consob come di volta in volta modificato), i risultati relativi a ciascun Indice di Rilevanza sono quindi sommati tra loro..

“OPC di Maggiore Rilevanza” si intendono:

(a) le OPC per cui almeno uno degli Indici di Rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, superi il 5%;

(b) ove applicabile, le OPC con la società controllante quotata, o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza risulti superiore a 2,5%;

(c) le OPC che possono incidere sull'autonomia gestionale della Società (ivi incluse quelle aventi ad oggetto attività immateriali), o che, comunque, riguardino attività o beni di rilevanza strategica per la Società, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza sia superiore a 2,5%. La valutazione relativa alla rilevanza strategica di determinati beni o attività della Società è affidata, in via inderogabile, al CDA, che delibera a tal riguardo, volta per volta, su iniziativa anche di uno solo dei suoi membri, ovvero su richiesta del Collegio Sindacale;

“OPC di Minore Rilevanza”: si intendono tutte le OPC diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

“Operazioni di Importo Esiguo”: si intendono le OPC che risultino poste in essere:

(a) con persone giuridiche di valore inferiore a Euro 100.000,00; e

(b) anche indirettamente con persone fisiche (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenze o altre operazioni poste in essere con associazioni professionali di cui fa parte un soggetto già correlato o una società riferibile ad un soggetto già correlato) di valore inferiore a Euro 50.000,00.

“OPC Ordinarie”: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'Attività Operativa come di seguito definita e della connessa attività finanziaria;

Ai fini della Procedura OPC per **“Attività Operativa”** si intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi della Società e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie". L'“attività finanziaria” per poter essere considerata "ordinaria" deve essere accessoria allo svolgimento dell'attività operativa (es. non potranno considerarsi OPC Ordinarie i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all'attività operativa in quanto connessi all'attività di investimento).

La Società, al fine di valutare se un'operazione rientri nell'ordinario esercizio dell'Attività Operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa, adotta i seguenti criteri generali:

(a) oggetto dell'operazione: l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla Società costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;

(b) ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società: la ripetizione regolare di un'operazione da parte della Società rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario;

(c) dimensione dell'operazione: un'operazione che rientra nell'attività operativa della Società potrebbe non rientrare nell'ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative;

(d) termini e condizioni contrattuali: in particolare, si considerano di norma non rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi;

(e) natura della controparte: nell'ambito delle OPC è possibile individuare un sottoinsieme di operazioni che non rientrano nell'esercizio ordinario dell'attività operativa (o della connessa attività finanziaria) in quanto effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta (es. cessione di un bene strumentale, classificato come attività non corrente posseduta per la vendita, ad una società controllata da un amministratore che non svolga attività nel settore in cui tale bene è utilizzato o che sia palesemente priva di un'organizzazione idonea ad impiegare tale bene).

“Parte Correlata” e “Operazioni con Parti Correlate” (“OPC”): in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. a) del Regolamento CONSOB, un soggetto è parte correlata a una società se risponde alle definizioni contenute nei principi contabili internazionali adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

L'Allegato 2 della presente Procedura OPC riporta un estratto delle definizioni di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate ai sensi dello IAS 24 nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali.

“Presidi Equivalenti”: si intendono i presidi indicati al successivo articolo 9 della presente Procedura OPC, da adottare a tutela della correttezza sostanziale dell'OPC qualora, in relazione a una determinata OPC, non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le specifiche regole di composizione.

“Soci Non Correlati”: si intendono i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti Parti Correlate sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

“Società Controllata”: indica un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità, ai sensi dell'art. 2539 del Codice Civile o comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento.

“Società Collegata”: indica un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

“Stretto Familiare”: indica un familiare che ci si attende possa influenzare, o essere influenzato da, una Parte Correlata nei suoi rapporti con la Società, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella Parte Correlata; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella Parte Correlata; (c) le persone a carico di quella Parte Correlata o del coniuge o del convivente.

Articolo 5

Modifiche

5.1 Le delibere sulle modifiche da apportare alla Procedura OPC sono approvate previo parere favorevole dell'Amministratore Indipendente della Società o, in sua assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente, nominato dall'organo amministrativo della Società; nel definire eventuali modifiche alla Procedura OPC, l'organo amministrativo della Società identifica quali regole richiedano modifiche allo statuto della Società e delibera previo parere favorevole dell'Amministratore Indipendente o, in sua assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

Articolo 6

Identificazioni delle Parti Correlate

6.1 Ai fini dell'identificazione delle Parti Correlate, la Società richiede alle Parti Correlate dirette, di cui è a conoscenza la comunicazione, mediante invio di una dichiarazione di correlazione, dei dati concernenti:

(i) i dirigenti con responsabilità strategiche della controllante; (ii) le società sottoposte a comune controllo della controllante; (ii) gli stretti familiari dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e della controllante e (iii) entità nelle quali un dirigente con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante o uno stretto familiare di detti dirigenti esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

6.2 Anche in considerazione dell'obbligo previsto dall'art. 4, comma 8, del Regolamento CONSOB, annualmente, e almeno entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, tutti i soggetti indicati all'art. 114, comma 5 TUF, che siano Parti Correlate, trasmettono per iscritto alla Società ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro classificazione come Parti Correlate e circa l'individuazione di altri soggetti, qualificabili come Parti Correlate in virtù di legami di varia natura con essi nonché comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti.

Articolo 7

Istruttoria ed approvazione delle OPC

7.1 Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento CONSOB, la Società si avvale della facoltà di applicare alle OPC di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le OPC di Minore Rilevanza di cui ai successivi paragrafi. Pertanto, la disciplina di cui al presente articolo 7 troverà applicazione sia con riferimento alle OPC di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle OPC di Minore Rilevanza, fermo restando che per le OPC di Maggiore Rilevanza, con riferimento alla loro approvazione è sempre competente il Consiglio di Amministrazione.

7.2 L'approvazione delle OPC spetta rispettivamente agli organi delegati (di seguito i "**Delegati**"), sulla base delle attribuzioni e/o deleghe loro conferite, ovvero al Consiglio di Amministrazione. I Delegati, ove lo ritengano opportuno, possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale del Consiglio di Amministrazione le OPC rispetto alle quali risulterebbero competenti.

7.3 In ogni caso, le OPC sono approvate previo parere non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

7.4 Al fine di consentire al Comitato Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia:

- (a) la Funzione Responsabile dovrà fornire con congruo anticipo all'organo competente a deliberare sull'OPC e al Comitato Parti Correlate informazioni complete e adeguate in merito all'OPC. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'OPC, la tempistica, le motivazioni sottostanti l'OPC nonché gli eventuali rischi per la Società e, ove presenti, le sue Società Controllate;
- (b) qualora il Comitato Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società, nei limiti di un ammontare massimo di spesa pari a Euro 10.000 per le OPC di Minore Rilevanza e Euro 30.000 per la OPC di Maggiore Rilevanza. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse. Il Comitato Parti Correlate verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento CONSOB. Gli esperti indipendenti non correlati possono essere chiamati ad esprimere un parere e/o una perizia, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche e/o sugli aspetti tecnici e/o sulla legittimità delle OPC medesime. Nel caso in cui uno o più dei componenti del Comitato Parti Correlate risultino correlati rispetto ad una determinata OPC, si applicherà l'articolo 9 relativo ai Presidi Equivalenti.

7.5 Il Comitato Parti Correlate dovrà rilasciare in tempo utile per l'approvazione dell'OPC il proprio parere, che dovrà avere ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'operazione, la convenienza e la

correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato Parti Correlate. Qualora le condizioni dell'OPC siano definite quali Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro.

7.6 Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le OPC siano di competenza dell'assemblea o debbano essere autorizzate da quest'ultima, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, troveranno applicazione le precedenti disposizioni del presente articolo 7. Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'assemblea l'OPC di Maggiore Rilevanza malgrado il parere contrario o, comunque, senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato Parti Correlate, l'OPC non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'OPC, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

7.7 Successivamente alla decisione dell'organo competente in ordine all'OPC, quest'ultimo comunica senza indugio l'esito di tale deliberazione alla Funzione Responsabile.

7.8 I Delegati o il Consiglio di Amministrazione (a seconda dei casi), con periodicità almeno trimestrale, riferiscono in merito all'esecuzione delle OPC, e forniscono tutta la documentazione necessaria ad una chiara rappresentazione delle OPC stesse al Consiglio di Amministrazione (nel caso dei Delegati) e al Collegio Sindacale in merito all'esecuzione delle OPC. In particolare, per ogni singola OPC devono essere fornite almeno le seguenti informazioni: *(i)* la controparte con cui ciascuna operazione è stata posta in essere; *(ii)* una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna operazione; *(iii)* le motivazioni di ciascuna operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario. Qualora il Comitato Parti Correlate abbia rilasciato un parere negativo sull'esecuzione di un'OPC, la Società (entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio) deve mettere a disposizione del pubblico (presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle OPC approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere negativo, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il parere del Comitato Parti Correlate è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito *internet* della Società.

7.9 Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle OPC influenzate da tale attività i pareri previsti dal presente articolo 7 recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola OPC.

7.10 Il parere del Comitato Parti Correlate è considerato favorevole qualora esso manifesti l'integrale condivisione dell'operazione. Tuttavia, il parere può essere ritenuto favorevole all'operazione anche laddove vi siano elementi di dissenso, purché sia fornita indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'OPC nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere può essere considerato favorevole anche qualora sia condizionato alla conclusione ed esecuzione dell'operazione secondo particolari criteri e modalità e sempre che le condizioni poste siano effettivamente rispettate e ne sia data evidenza nell'informativa sulle operazioni da rendere al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera f) del Regolamento CONSOB.

Articolo 8

Comitato Parti Correlate

8.1 Su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero degli Organi Delegati ovvero del Collegio Sindacale si riunisce di volta in volta il Comitato Parti Correlate.

8.2 I soggetti di volta in volta individuati quali componenti del Comitato Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica OPC, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti, di cui al successivo articolo 9.

8.3 Le decisioni del Comitato Parti Correlate possono tenersi anche per teleconferenza. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, da parte della maggioranza dei membri del Comitato Parti Correlate, di un unico documento. Il procedimento deve concludersi in tempo utile per l'approvazione dell'OPC. Delle riunioni del Comitato Parti Correlate viene redatto verbale.

Articolo 9

Presidi Equivalenti

9.1 Nel caso in cui uno o più membri del Comitato Parti Correlate risultino Parti Correlate rispetto ad una determinata operazione su cui il Comitato Parti Correlate sia chiamato a esprimersi, e comunque in ogni caso in cui non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate in composizione collegiale, deve essere adottato uno dei seguenti presidi equivalenti:

- (a) qualora uno dei membri del Comitato Parti Correlate risulti correlato, la decisione del Comitato è adottata a maggioranza dai restanti membri non correlati; ovvero,
- (b) qualora non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate in composizione collegiale composto da Amministratori Indipendenti, il parere di cui al precedente articolo 7 è rilasciato dall'unico Amministratore Indipendente non correlato eventualmente presente, che opererà e delibererà congiuntamente, applicando l'ordine progressivo di seguito definito:
 - (i). al Presidente del Collegio Sindacale a condizione che lo stesso non sia, rispetto alla specifica OPC, Parte Correlata; o
 - (ii). al sindaco effettivo più anziano, a condizione che lo stesso non sia, rispetto alla specifica OPC, Parte Correlata; ovvero,
 - (iii). a un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse; o,
- (c) qualora non sia possibile applicare alcuni dei Presidi Equivalenti di cui alle lettere (a) e (b) che precedono, il parere di cui al precedente articolo 7 è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

Articolo 10

Approvazione di Delibere-Quadro

10.1 Le OPC omogenee (le "**OPC Omogenee**") realizzate con determinate categorie di Parti Correlate (le "**Parti Correlate Specificate**"), di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante il ricorso a delibere-quadro (le "**Delibere-Quadro**").

10.2 Le Delibere-Quadro dovranno essere approvate secondo il procedimento stabilito per l'approvazione di una singola Operazione con Parti Correlate in funzione dell'ammontare massimo complessivo previsto, e dovranno riferirsi a operazioni sufficientemente determinate, indicando quantomeno:

- (a) la durata della Delibera-Quadro, che in ogni caso non dovrà essere superiore ad un anno;
- (b) l'ammontare massimo previsto, in Euro, del complesso delle OPC oggetto della Delibera-Quadro (l'**"Ammontare Massimo"**);

- (c) il numero massimo previsto delle OPC da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;
- (d) l'impegno a fornire al Consiglio di Amministrazione una completa informativa sull'attuazione delle Delibere-Quadro su base almeno trimestrale.

10.3 Qualora l'Ammontare Massimo delle Operazioni con Parti Correlate oggetto della Delibera-Quadro superi le soglie per la determinazione delle OPC di Maggiore Rilevanza individuate ai sensi della Procedura OPC, la Società, in occasione dell'approvazione della Delibera-Quadro, pubblicherà un Documento Informativo ai sensi del successivo articolo 11 della Procedura OPC.

10.4 Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una Delibera-Quadro non si applicano le disposizioni relative al procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione delle OPC di cui all'articolo 7 che precede.

10.5 La Funzione Responsabile riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sull'attuazione delle Delibere-Quadro nel trimestre di riferimento.

Articolo 11

Informazione al pubblico sulle OPC di Maggiore Rilevanza

11.1 In occasione di OPC di Maggiore Rilevanza, la Società predispose – ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento CONSOB – un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento CONSOB (il "**Documento Informativo**").

11.2 La Società predispose il Documento Informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una medesima Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come OPC di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, gli Indici di Rilevanza. Ai fini della cumulabilità rileveranno anche le operazioni compiute da Società Controllate mentre non si considereranno le operazioni eventualmente escluse ai sensi dell'articolo 14 della Procedura OPC.

11.3 Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'OPC di Maggiore Rilevanza da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo Documento Informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo pubblicato ai sensi del presente articolo 11, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento. La Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

11.4 Nell'ipotesi in cui il superamento degli Indici di Rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dall'articolo 11.2 che precede, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento dell'Indice di Rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento degli Indici di Rilevanza siano compiute da eventuali Società Controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

11.5 La Società impartisce le disposizioni occorrenti affinché le Società Controllate, ove presenti,

forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del Documento Informativo. Le Società Controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

11.6 Nei termini previsti dai precedenti paragrafi 11.3 e 11.4, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul sito *internet*, gli eventuali pareri degli Amministratori Indipendenti e degli esperti indipendenti scelti ai sensi dell'Articolo 7.4, lettera b), e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione. In relazione al parere di eventuali esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento CONSOB, motivando tale scelta.

11.7 Qualora, in relazione ad un'OPC di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5 e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'articolo 11.1 che precede e dai medesimi articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. La Società, nell'ipotesi in cui pubblichi le informazioni di cui al presente articolo 11.7 in documenti separati, può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

Articolo 12

Obblighi di tempestiva informazione al pubblico

12.1 Qualora un'OPC sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- (a) descrizione dell'OPC;
- (b) l'indicazione che la controparte dell'OPC è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione esistente;
- (c) la denominazione ovvero il nominativo della Parte Correlata;
- (d) l'indicazione dell'eventuale superamento degli Indici di Rilevanza previste per le OPC di Maggiore Rilevanza ed indicazione dell'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo;
- (e) l'indicazione della procedura seguita per l'approvazione dell'OPC e se la stessa rientri tra le operazioni escluse di cui all'articolo 14 che segue;
- (f) l'eventuale approvazione dell'OPC nonostante il parere contrario del Comitato Parti Correlate.

Articolo 13

Operazioni di Società Controllate, italiane o estere

13.1 La Società riceve tempestivamente dalle Società Controllate italiane ed estere, ove esistenti, tutte le informazioni necessarie a consentire l'identificazione delle Parti Correlate e la natura delle operazioni dalle stesse compiute.

13.2 Nel caso in cui la Società esamini preventivamente o approvi, con qualsiasi modalità e indipendentemente da una delibera espressa, operazioni poste in essere da Società Controllate, italiane o estere, con Parti Correlate alla Società, si applicano – in quanto compatibili – le previsioni contenute nell'articolo 7 che precede.

Articolo 14

Casi di esenzione

14.1 La Procedura OPC non si applica:

- (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile;
- (b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- (c) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - (i). gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del Codice Civile;
 - (ii). le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - (iii). le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del Codice Civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

14.2 Sono escluse altresì dalla disciplina contenuta nella Procedura OPC, le OPC di Importo Esiguo.

14.3 Inoltre, sono escluse dalla disciplina contenuta nella Procedura OPC:

- (a) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (b) le deliberazioni (diverse da quelle previste nel paragrafo 14.1(a) che precede) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - (i). la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
 - (ii). nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti;
 - (iii). la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (c) le OPC ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* ("**OPC Standard**") come meglio definite al successivo paragrafo 14.5 e secondo quanto ivi previsto;
- (d) le OPC con o tra Società Controllate da INTRED, nonché le OPC con Società Collegate di INTRED, purché nelle Società Controllate o Società Collegate controparti dell'OPC non vi siano interessi, qualificati come significativi ai sensi del successivo paragrafo 14.6, di altre Parti Correlate della Società.

14.4 Ancora, sono escluse dall'applicazione degli obblighi procedurali previsti dalla Procedura OPC, le operazioni in caso di urgenza ("**OPC Urgenti**") alle condizioni previste dal paragrafo 14.7 che segue, fermi restando gli obblighi informativi previsti dall'articolo 5 del Regolamento CONSOB e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione, come richiamata ai sensi del paragrafo 7.1 della Procedura OPC.

14.5 Ai fini della Presente Procedura OPC, per OPC Standard si intendono le OPC che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria¹, concluse a condizioni

¹ Secondo la Comunicazione CONSOB DEM/10078683 del 24 settembre 2010, per "operazione ordinaria" si intende l'attività operativa e l'attività finanziaria a questa connessa. In particolare:
- la nozione di "attività operativa" include l'insieme: (i) delle principali attività che contribuiscono a generare i ricavi della Società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie";

analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo. In ogni caso, in relazione alle OPC Standard di Maggiore Rilevanza, la Società adempie ai seguenti obblighi informativi:

- (a) comunica (entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione, o dal momento in cui il contratto – anche preliminare – sia concluso, o dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea) alla CONSOB e agli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle OPC: la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle OPC che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia una OPC Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. Gli Amministratori Indipendenti verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione entro la data prevista per la successiva riunione consiliare; e
- (b) indica nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle OPC di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esenzione prevista al paragrafo 14.3(c) che precede.

14.6 Ai fini dell'esenzione di cui al paragrafo 14.3(d) che precede (*i.e.*, operazioni con o tra Società Controllate o Società Collegate), si considerano significativi:

- (a) gli interessi sussistenti nel caso di condivisione di uno o più dirigenti con responsabilità strategiche, qualora tali dirigenti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o di remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Società Collegate della Società con le quali l'operazione è posta in essere, nel caso in cui tale remunerazione rappresenti più del 30% della remunerazione complessiva del destinatario;
- (b) gli interessi del soggetto che controlla la Società, laddove la partecipazione da esso detenuta (anche indirettamente) nella società controparte dell'OPC, Controllata da, o Collegata a, la Società, abbia un peso effettivo superiore a quello della partecipazione che lo stesso detiene nella Società;
- (c) gli interessi del soggetto controllante della Società, e/o di amministratori esecutivi della Società per i quali possa essere individuato un valore economico superiore alla soglia prevista per le OPC di Importo Esiguo;
- (d) tutti gli interessi di Parti Correlate definiti significativi con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, in particolare tenendo in considerazione eventuali rapporti partecipativi tra la Società Controllata o la Società Collegata della Società e altre Parti Correlate alla Società medesima o di eventuali rapporti di natura patrimoniale tra la Società Controllata o la Società Collegata, da una parte, e altre Parti Correlate della Società, dall'altra. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla significatività degli interessi di una Parte Correlata, anche su iniziativa di uno solo dei suoi membri ovvero su richiesta del Collegio Sindacale.

Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o, se presenti, di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e la Controllata o la Società Collegata (cfr. art. 14, comma 2, del Regolamento CONSOB).

14.7 Nel caso in cui la Società intenda avvalersi dell'esenzione di cui al paragrafo 14.4 che precede (*i.e.*, le OPC Urgenti), la stessa dovrà porre in essere i seguenti adempimenti:

- (a) qualora l'OPC da compiere ricada nelle competenze di un organo delegato o di un comitato esecutivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere informato delle ragioni di urgenza tempestivamente, e comunque, prima del compimento dell'operazione. Laddove si tratti

- la nozione di attività finanziaria (detta anche "attività di finanziamento") connessa all'attività operativa comprende quelle operazioni che in astratto sono qualificabili come finanziarie, nella misura in cui queste siano accessorie allo svolgimento dell'attività operativa, quali, a titolo di esempio, le passività a breve termine funzionali all'esercizio dell'attività. Non potranno invece considerarsi operazioni ordinarie i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all'attività operativa (in quanto connesse all'attività di investimento).

una OPC di Maggiore Rilevanza, resta comunque ferma la riserva di competenza a deliberare per tali operazioni in capo al Consiglio di Amministrazione;

- (b) le OPC devono essere successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante, adottata dalla prima assemblea ordinaria utile;
- (c) l'organo che convoca l'assemblea tenuta a deliberare ai sensi della precedente lettera (b) deve predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- (d) l'organo di controllo deve riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (e) la relazione e le valutazioni di cui alle lettere (c) e (d) che precedono devono essere messe a disposizione del pubblico (almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea di cui alla lettera (b) che precede) presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo;
- (f) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea di cui alla lettera (b) che precede, dovranno essere messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

14.8 Il Consiglio di Amministrazione trasmette, entro 30 giorni dal termine di ciascun esercizio, un'informativa ai Consiglieri Indipendenti in merito all'applicazione dei casi di esenzione di cui al presente Articolo 14, ove l'OPC che ha beneficiato dell'esenzione sia qualificabile quale OPC di Maggiore Rilevanza.

Articolo 15

Responsabilità di controllo

15.1 Il Collegio Sindacale della Società ha la responsabilità di vigilare:

- (a) sulla conformità della Procedura OPC ai principi indicati nel Regolamento CONSOB; e
- (b) sulla osservanza e corretta applicazione della Procedura OPC, e ne riferisce all'assemblea in conformità all'articolo 2429, secondo comma, del Codice Civile.

Articolo 16

Registro delle Parti Correlate

16.1 La Società istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi della Procedura OPC.

16.2 La predisposizione e l'aggiornamento del registro delle Parti Correlate sono curati dagli Amministratori Delegati della Società, che avranno cura di procedere ad aggiornamenti con frequenza almeno annuale.

* * *

ALLEGATO 1 OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA'

Il presente allegato costituisce una sintesi per ragioni di mera convenienza dei principali obblighi informativi della Società ai sensi del Regolamento CONSOB cui si rinvia per una corretta comprensione ed applicazione degli stessi.

Obbligo di trasparenza primario e generale (Art. 4, comma 7 del Regolamento CONSOB)

“Le procedure e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet delle società, fermo l’obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell’articolo 2391-bis c.c.”

OPC di Maggiore Rilevanza (Art. 5, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del Regolamento CONSOB)

Per ciascuna OPC di Maggiore Rilevanza – o per più operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che cumulativamente superino gli Indici di Rilevanza indicati nella Procedura OPC – deve essere redatto un documento informativo specifico da mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità di cui alla Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, entro 7 giorni (o 15 giorni in caso di cumulo):

dall’approvazione dell’operazione ovvero della proposta da sottoporre all’assemblea (nel caso di operazioni di competenza assembleare);

dalla conclusione del contratto, anche preliminare (nel caso in cui l’organo competente abbia deliberato di presentare una proposta contrattuale)

Il documento informativo deve contenere almeno le informazioni indicate nell’Allegato 4 al Regolamento CONSOB, e deve riportare in allegato gli eventuali pareri del Comitato Parti Correlate e, degli esperti indipendenti di cui si è avvalso il Comitato Parti Correlate e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione (salva la facoltà di pubblicare sul sito internet della Società entro il medesimo termine). Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell’Allegato 4 al Regolamento Consob, motivandone la scelta.

La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla CONSOB il documento informativo e i pareri mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’art. 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.

Qualora, in relazione ad un’OPC di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, (presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti), nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

OPC di Minore Rilevanza (Art. 7, comma 1, lett. g) del Regolamento CONSOB)

Nel caso di OPC di Minore Rilevanza, fermo restando quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento UE n. 596/2014, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità di cui al Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, un documento informativo trimestrale (entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell’esercizio) contenente:

informazioni essenziali sulle operazioni approvate nonostante il parere negativo degli Amministratori Indipendenti;

indicazione delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere negativo;

in allegato, il parere negativo stesso (in alternativa tale parere può essere pubblicato sul sito internet della Società entro lo stesso termine).

Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico (Art. 6 del Regolamento CONSOB)

Qualora un’OPC sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico quest’ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

la descrizione dell’operazione;

l’indicazione che la controparte dell’operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;

se l’operazione supera o meno le soglie di rilevanza, e l’indicazione circa l’eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;

la procedura che è stata o sarà seguita per l’approvazione dell’operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione;

l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti.

ALLEGATO 2 DEFINIZIONI PARTE CORRELATA E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Per Parte Correlata si intende una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare² di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;

(ii) ha un'influenza notevole³ sull'entità che redige il bilancio; o

(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche⁴ dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante;

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

(i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

(ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);

(iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;

(iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;

(v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;

(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al precedente punto (a);

(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante)⁵.

Per OPC si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse:

- le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;

- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche (salvo quanto previsto all'art. 14 della presente Procedura OPC)).

Anche gli atti di integrazione e/o di modifica di accordi stipulati con parti correlate potrebbero costituire di per sé OPC soggette alle previsioni della Procedura OPC, da valutarsi di volta in volta sulla base del contenuto del relativo atto di integrazione e/o modifica.

² Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9, si considerano "familiari stretti di una persona" quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l'entità, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.

³ I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS.

⁴ Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9, si considerano "dirigenti con responsabilità strategiche" quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa.

⁵ Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.